

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA:

Gianmaria Verre

Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., art. 5 – c. 1, chiunque può richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione prevista per Legge.

Ai sensi del D. Lgs. n. 33/13 e s.m.i., art. 5 - c. 2, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti d'Aras Servizi S.r.l., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del medesimo Decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 - bis.

L'esercizio del Diritto di accesso di cui all'art. 5 c. 1 e c. 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'Istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non deve essere motivata. Può essere trasmessa per via telematica a arapservizi@pec.it o info@arapservizi.it; oppure ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (rpct@arapaservizi.it).

Le istanze di accesso possono essere inoltrate all'Aras Servizi a mezzo del **Modello allegato**.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, qualora riceva richieste di accesso ed individui soggetti controinteressati, l'Aras Servizi ne darà Comunicazione agli stessi. I controinteressati possono presentare **motivata Opposizione** alla richiesta di accesso, entro 10 giorni dalla ricezione della Comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con **Provvedimento** espresso e motivato, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (fatta salva la eventuale sospensione per la presenza di controinteressati) con la Comunicazione al richiedente e ai controinteressati, ove presenti. **In caso di accoglimento**, l'Aras Servizi provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicarli sul sito e a darne Comunicazione al richiedente, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso dovranno essere motivati. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di Legge, il richiedente può presentare **Richiesta di riesame** al Responsabile della prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.